

La Corte Costituzionale artt. 134-137

Sede: Roma al Palazzo della Consulta

La Corte è composta da:

15 giudici: 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 dai giudici delle supreme Corti: scelti tra avvocati con più di 20 anni di esercizio, giudici delle Supreme Corti o tra professori universitari di materie giuridiche.

Durata dell'incarico: 9 anni e non sono rieleggibili.

Per assicurare l'effettiva osservanza dei principi costituzionali, la stessa Costituzione ha previsto un organo, la **Corte Costituzionale**, il cui compito fondamentale è proprio quello di "giudicare sulle controversie relative alla **legittimità costituzionale**, delle leggi, degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni " art. 134 Cost.

Legittimità costituzionale significa che la Corte verifica se una legge o un atto avente forza di legge è conforme o meno ai principi contenuti nella Costituzione.

Competenze della Corte Costituzionale

- 1) Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, degli atti avente forza di legge (decreto legge e decreto legislativo) e delle leggi regionali.

Ci sono due vie per arrivare alla Corte Costituzionale:

- **La via diretta**, in casi molto specifici: lo Stato o una Regione si rivolgono direttamente alla Corte quando ritengono che lo Stato o la Regione abbiano fatto una legge di competenza non propria ma della Regione o dello Stato.
- **La via incidentale**: quando durante un processo civile, penale o amministrativo, il giudice o i difensori delle parti sollevano la questione di legittimità costituzionale di una legge che dovrebbe essere applicata in quel processo; il giudice se ritiene fondata la questione, sospende il processo e trasmette la legge alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale o rigetta la questione di legittimità perché manifestamente infondata oppure accoglie il ricorso e annulla la legge con sentenza pubblicata sulla GU che perde efficacia dal giorno successivo.

- 2) Giudica sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni.

La Costituzione e le leggi stabiliscono le competenze dei vari poteri dello Stato e delle Regioni, cioè gli ambiti nei quali sia gli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura) sia le Regioni possono operare e svolgere le loro funzioni: quando però si verifica che più organi ritengono di essere competenti ad occuparsi di un determinato settore, sorge un conflitto di attribuzione. In questi casi la Corte viene chiamata per stabilire a quale, tra i diversi organi ed enti, spetti svolgere una certa attribuzione. Es. il Parlamento e la Regione Lombardia ritengono di dover emanare entrambi una determinata legge sulla sanità. Uno dei due può rivolgersi alla Corte costituzionale affinché essa stabilisca a quale dei due l'ordinamento attribuisce il compito di emanare quella legge.

3) Giudica sulle accuse promosse contro il PdR dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questo caso la Corte giudica il Presidente con un numero più alto di giudici: ai 15 della Corte si aggiungono infatti 16 componenti, detti **aggregati**, scelti dal Parlamento in seduta comune, per un totale di **31 membri**.

La sentenza di assolvimento o di condanna del Presidente della Repubblica fatta dalla Corte è **definitiva**, poiché non può essere soggetta ad impugnazione e può essere annullata solo dalla stessa Corte nel caso in cui emergano nuovi fatti che scagionino il Capo dello Stato dalle accuse mosse contro di lui.

4) Giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi (articolo 75 della Costituzione).

Le richieste per l'indizione dei referendum abrogativi sono sottoposte alla Corte Costituzionale per valutare se i quesiti referendari sono ammissibili, in quanto conformi all'art. 75 Cost., il quale stabilisce che non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.